

# Zastava: importanti questioni sul tavolo

**Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, si è schierato in prima linea sulla questione del sequestro delle carabine slave, ottenendo un primo provvedimento favorevole. Che impone alcune riflessioni**



L'articolo 240 del codice penale stabilisce che la confisca sia esclusa, quando il proprietario è persona estranea al reato.

Il Tribunale del riesame di Brescia si è pronunciato sul destino di alcune delle carabine Zastava M76 oggetto di un sequestro generalizzato nel 2014. Un primo aspetto di rilevante importanza attiene a un anomalo provvedimento da parte del pubblico ministero, che ha erroneamente qualificato l'istanza di revoca del sequestro come istanza di restituzione dei beni sequestrati. Trattandosi, all'evidenza, di atto abnorme, la difesa dei soggetti terzi interessati in buona fede ha dovuto tempestivamente proporre ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando, per l'appunto, l'abnormalità dello stesso. Da qui, l'iniziativa in risposta al ricorso per Cassazione da parte della procura della Repubblica di Brescia, nel tentativo di correggere un parere negativo di restituzione, il quale disponeva, invece, la trasmissione al Gip della richiesta di revoca "...non oltre il giorno successivo a quello del deposito in segreteria", cosa che non è avvenuta. Il pubblico ministero era già incorso nell'erronea qualificazione dell'istanza di revoca come istanza di restituzione delle cose sequestrate in occasione di una precedente istanza presentata, il cui esito era stato un provvedimento "fotocopia" di quello precedente. Le armi sono corrispondenti ai dettami di cui all'art. 2 della L. 110/1975, in quanto demilitarizzate secondo le prescrizioni di cui alla circolare n. 557/B.50106.D.2002 del Ministero degli Interni, oltreché correttamente punzonate dal Bnp di Gardone Val Trompia in data 27 giugno 2013. Le armi oggetto del sequestro non sono quindi qualificabili come armi da guerra. Invero l'ordinanza del Gip di Brescia del 28 marzo 2017 richiamava l'art. 6 della L. 152/1975. Questo articolo dispone un particolare regime per la confisca avente a oggetto armi e strumenti atti a offendere, rinviando esplicitamente all'art. 240, comma 2, n. 2) del codice penale. Per il disposto dell'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 la confisca obbligatoria si applica a tutti i reati concernenti le armi. Ma questa dizione deve essere interpretata nel senso che il rinvio dell'art. 6 si estende anche al comma 4 dell'art. 240 cp, che esclude la confisca quando il bene appar-

tiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto e la detenzione possono esserne consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Gli acquirenti della Nuova Jaeger possono senz'altro essere considerati in buona fede rispetto a qualsiasi reato contestato nel procedimento penale in corso avanti la Procura di Brescia perché: hanno acquistato le armi da un armaiolo autorizzato e ne hanno regolarmente denunciato il possesso; le armi non consentivano la modalità di sparo a raffica e risultavano irreversibilmente demilitarizzate sia al momento dell'acquisto sia già dall'ultima importazione in Italia; questa circostanza era dimostrata dalla valida e genuina punzonatura su di esse impressa dal Bnp di Gardone Val Trompia. Tutte queste circostanze devono essere valorizzate alla luce della definizione che la giurisprudenza di legittimità fornisce di persona estranea al reato: "il soggetto che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". Peraltro occorre sottolineare, sul versante oggettivo, come siano irrilevanti per gli acquirenti finali le vicende che hanno portato alla demilitarizzazione: ciò che conta è che oggi quelle armi posseggano i requisiti per essere qualificate come "demilitarizzate" e quindi assimilabili alle "armi comuni da sparo". Non è quindi applicabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2) né, di conseguenza, è legittimo disporre in vista di essa il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p. Assoarmieri si trova ogni giorno a verificare con attenzione quanto sia importante agire e rispettare le normative in materia di armi per tutti gli operatori del settore chiarendo a gran voce che il rispetto delle norme deve essere una prerogativa assoluta per tutti! Ci sarà un giudice a Berlino, per ora a Brescia è stato trovato!